



# COMUNE DI BRENTONICO

Provincia di Trento

## Verbale di deliberazione n. 39 del 04/10/2023 del CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023. Modifica in autotutela deliberazione numero 5 di data 29 maggio 2023

L'anno **duemilaventitré** addì **quattro** del mese di **ottobre** alle ore **18:00** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale. La pubblicità della seduta è garantita dalla video registrazione in modalità "streaming" attraverso l'impiego del canale Youtube e sua inserzione nella homepage del sito web istituzionale del Comune di Brentonico.

E con l'intervento dei Signori:

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
ASTOLFI ALESSANDRA		Si	NUBOLA CECILIA	Si	
BRUNORI FRANCO	Si		RESELLI ARIANNA		Si
CAZZANELLI RENATA	Si		SARTORI FRANCESCO	Si	
CREMA FALCERI GIOVANNA	Si		SIMONETTI MATTIA	Si	
DOSSI DANTE	Si		SIMONETTI ROBERTO	Si	
LEITA GABRIELE	Si		SPINELLA JAVIER		Si
LORENZINI IMERIO	Si		TODESCO MANUEL		Si
MAZZURANA MAURO	Si		TOGNI MORENO		Si
MOZZI SILVIA	Si		TONOLLI IVANO	Si	

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale **FEDERICA GIORDANI**.

Il sig. **GABRIELE LEITA**, in qualità di **Presidente del Consiglio**, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune).

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 2/DRIF/2021 di data 04/11/2021, con la quale sono stati approvati gli "schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità", nonché "chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti" di cui alla citata deliberazione 363/2021/R/rif;

- n. 22/2022/A, avente ad oggetto “Quadro strategico 2022 – 2025 ARERA” relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti;
- nr. 15/2022/R/Rif di data 18 gennaio 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), che articola alcuni obblighi di servizio, in base al posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori determinati da ARERA stessa.

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 29 di data 31 maggio 2022 con la quale è stato individuato lo schema “livello qualitativo minimo” quale schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Brentonico per il periodo 2022-2025.

Richiamata la deliberazione giuntales nr. 171 di data 29/12/2022 con la quale è stata approvata la “Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” in adeguamento al “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), approvato dall’Autorità con delibera n. 15/2022/R/rif., entrata in vigore il 1<sup>a</sup> gennaio 2023;

Richiamata la Deliberazione Arera 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;

Richiamata la Deliberazione Arera 364/2021/R/rif del 03/08/2021 “Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

Tenuto conto che non essendo operante nel territorio della nostra Provincia gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs 152/2006, il Comune svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Considerato pertanto che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l’evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 di data 31 marzo 2022 con la quale è stato validato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto “MTR-2”, predisposto dai soggetti gestori del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune per il periodo 2022 - 2025, corredato dagli allegati, il quale espone un costo complessivo per l’anno 2023 pari ad € 589.625,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 29 maggio 2023.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che:

- con deliberazione n. 5 di data 29 maggio 2023 sono state approvate le tariffe ai fini della tassa sui rifiuti per l'anno 2023;
- nella determinazione delle tariffe, per errore materiale, sono state considerate le utenze giornaliere e la relativa metratura che erano state caricate nella banca dati al fine di emettere i documenti di pagamento per gli anni precedenti non ancora richiesti ai soggetti interessati;
- la sistemazione dell'errore è necessaria al fine di garantire la copertura totale dei costi indicati nel Piano economico finanziario; tale intervento in autotutela è giustificato dall'interesse pubblico riconducibile alla previsione normativa di copertura al 100% dei costi inerenti il servizio.
- risulta opportuno un ritorno sulla deliberazione già approvata al fine di mantenere l'equilibrio previsto a livello normativo;

Ritenuto pertanto necessario intervenire in autotutela con il presente provvedimento al fine di rideterminare, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, le tariffe da applicarsi per l'anno 2023, escludendo le utenze giornaliere erroneamente inserite in precedenza.

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile;

Preso atto che il Sistema Tariffario prevede la determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 10 comma 5 del Regolamento TA.RI., assicurando in particolare un'agevolazione per le utenze domestiche. Lo stesso determina le percentuali di riduzione e agevolazione della tariffa per le fattispecie di cui agli artt. 14, 15 e 16 del Regolamento che disciplina la TA.RI., in quanto tali disposizioni regolamentari rinviano la concreta determinazione percentuale delle riduzioni, rispetto alle fattispecie ivi previste, alla deliberazione che determina le tariffe annuali (Allegato B)

Ritenuto pertanto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 74,50% a carico delle utenze domestiche;
- 25,50% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto che rimangono valide tutte le altre previsioni e indicazioni già approvate con la deliberazione n. 5 di data 29 maggio 2023.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

Esaminate le nuove tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche e non domestiche, elaborate dal competente ufficio, in applicazione delle norme e dei criteri sopraindicati;

Preso atto che, per quanto sopra, le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno validità dal 01.01.2023 in quanto il presente provvedimento costituisce modifica in autotutela di un atto già approvato entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Visto il DM del 20 luglio 2021 contenente specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi quanto sopra;

vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 'Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali';

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 28 aprile 2016;

visto il decreto legislativo n. 118 di data 23 giugno 2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 14 febbraio 2001 e seguenti modificazioni;

visto il Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Brentonico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 23 novembre 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 8 ottobre 2015;

vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 di data 29 maggio 2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 di data 1 giugno 2023, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, a soli fini contabili;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 di data 21 agosto 2023, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, a soli fini gestionali;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza/esigenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2/2018;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica dal Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina;

- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario,

ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n. 2/2018;

con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano.

#### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di modificare in autotutela, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il punto 2) della deliberazione n. 5 di data 29 maggio 2023 avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023" così come segue:
  - riapprovazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 così come riportate nel nuovo allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
4. di dare atto che il costo di gestione, di cui al Piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023, validato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 31 marzo 2022, è pari ad € 589.625,00;
5. di dare atto che le nuove tariffe di cui al punto 2) hanno validità dal 01.01.2023;
6. di dare atto che il contenuto della deliberazione n. 5 di data 29 maggio 2023 rimane valido, salvo quanto modificato con la presente deliberazione;
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

\*\*\*

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.

---

Pratica istruita da: Luca Mozzi

---

**Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.**

**Il Presidente del Consiglio  
GABRIELE LEITA**

**Il Segretario Comunale  
FEDERICA GIORDANI**

---